

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo **ex D. Lgs. 231/2001**

e relativa estensione a

Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.

a seguito del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. interno

n. 0045800 del 12/02/2016

PARTE GENERALE

Venezia, 10 giugno 2020

INDICE

1. LA NORMATIVA	5
1.1 <i>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231</i>	5
1.2 <i>I REATI</i>	6
1.3 <i>REATI COMMESSI ALL'ESTERO</i>	13
1.4 <i>LE SANZIONI PREVISTE</i>	13
1.5 <i>DELITTI TENTATI</i>	16
1.6 <i>LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE</i>	16
1.7 <i>LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA</i>	17
2. IL MODELLO	18
2.1 <i>OBIETTIVI PERSEGUITI DAL CONSORZIO VENEZIA NUOVA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVA ESTENSIONE A COMAR</i>	18
2.2 <i>SCOPO DEL MODELLO</i>	22
2.3 <i>RISCHIO ACCETTABILE</i>	23
2.4 <i>FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO</i>	23
2.5 <i>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</i>	27
2.6 <i>STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO</i>	27
3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"	28
4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	32
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	35
5.1 <i>REQUISITI</i>	35
5.2 <i>COMPOSIZIONE</i>	37
5.3 <i>NOMINA E DURATA DELLA CARICA</i>	37
5.4 <i>CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA</i>	38
5.5 <i>REVOCA E SOSTITUZIONE</i>	39
5.6 <i>FUNZIONI, POTERI, RESPONSABILITÀ E TUTELE</i>	40
5.7 <i>FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	40
5.8 <i>AVVALIMENTO DELLE FUNZIONI E DIREZIONI AZIENDALI E DI CONSULENTI ESTERNI</i>	42
5.9 <i>COMUNICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	42
5.10 <i>RESPONSABILITÀ E TUTELE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	42
6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
6.1 <i>OBBLIGHI E MODALITÀ DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	43
6.2 <i>INFORMAZIONI PERIODICHE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	44
6.3 <i>REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI</i>	45
6.4 <i>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	45
7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	46
8. SISTEMA DISCIPLINARE	46
8.1 <i>PRINCIPI GENERALI</i>	46
8.2 <i>LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO</i>	48
8.3 <i>MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI GESTIONE</i>	49
8.4 <i>MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI</i>	49
8.5 <i>MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	50

<i>8.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS</i>	50
<i>8.7 MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E VERSO CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE</i>	50
9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE	51
<i>9.1 SELEZIONE</i>	51
<i>9.2 INFORMAZIONE</i>	52
<i>9.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	53
<i>9.4 COMUNICAZIONE VERSO I CONSORZIATI</i>	54
<i>9.5 COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO</i>	54
10. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI	54
<i>10.1 SELEZIONE</i>	54
<i>10.2 INFORMATIVA</i>	54
11. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO	55

1. LA NORMATIVA

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- 1) Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- 2) Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso¹;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra².

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte"

¹ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

² Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 *undecies*), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa *"nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen"*, hanno chiarito che *"nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico"*. Viene chiarito che tale soluzione *"non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente"*.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2 I REATI

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati), (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (f) reati contro la personalità individuale, (g) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato,

(h) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (j) reati transnazionali, (k) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (l) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (m) delitti contro l'industria e commercio, (n) delitti di criminalità organizzata, (o) delitti contro l'amministrazione della giustizia, (p) reati ambientali, (q) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, (r) delitti in tema di razzismo e xenofobia; (s) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (t) reati tributari.

Nello specifico i reati, dettagliati nell'allegato 1, cui si applica la disciplina sono i seguenti:

a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ARTT. 24 E 25):

- 1) truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 2) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- 3) malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- 4) indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- 5) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- 6) concussione;
- 7) induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 8) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 9) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 10) corruzione in atti giudiziari;
- 11) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- 12) istigazione alla corruzione;
- 13) traffico di influenze illecite;
- 14) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

b) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):

- 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;

- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) REATI SOCIETARI (ART. 25- TER):

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto³;
- 5) impedito controllo⁴;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) agiotaggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- 16) corruzione tra privati;
- 17) istigazione alla corruzione tra privati.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha

³ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-*bis*, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

⁴ L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

- d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-*QUATER*)

- e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 *QUATER.1*)

- f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES*):
 - 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - 2) prostituzione minorile;
 - 3) pornografia minorile;
 - 4) detenzione di materiale pornografico;
 - 5) pornografia virtuale;
 - 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - 7) tratta di persone;
 - 8) acquisto e alienazione di schiavi;
 - 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - 10) adescamento di minorenni.

- g) REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-*SEXIES*)

- h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*)

i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-*OCTIES*)

j) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):

- 1) associazione per delinquere;
- 2) associazione di tipo mafioso;
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

k) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-*BIS*):

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 3) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- 6) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- 8) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- 9) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 10) falsità relativamente a documenti informatici;

- 11) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 12) Omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

l) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25 – *NOVIES*):

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

m) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 – *BIS.1*):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

n) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 – *TER*):

- 1) associazione per delinquere (*anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*);
- 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

o) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 – *DECIES*):

- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

p) REATI AMBIENTALI (ART. 25 – *UNDECIES*):

- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- 2) danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
- 3) inquinamento ambientale;
- 4) disastro ambientale;
- 5) delitti colposi contro l'ambiente;
- 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 7) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniero in materia ambientale);
- 8) illeciti scarichi di acque reflue;
- 9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- 10) violazioni in materia di bonifica dei siti;
- 11) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari ambientali;
- 12) traffico illecito di rifiuti;
- 13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- 14) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- 15) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
- 16) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- 17) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

q) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 - *DUODECIES*):

- 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

r) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 - *TERDECIES*):

- 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

s) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - *QUATERDECIES*):

- 1) frode in competizioni sportive;

2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

t) REATI TRIBUTARI (ART. 25 – *QUINQUIESDECIES*):

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- 3) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 4) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

u) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART.23).

1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4. LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;

- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

1) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2) Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

3) La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6. LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato.

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- 3) le persone abbiano commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la

commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D. Lgs.231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

1.7 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel marzo 2014 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004 e nel 2008) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

Il 21 luglio 2014 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- attività di individuazione delle **aree di rischio**, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo integrato e di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

Si ritiene opportuno sottolineare che, come per le Linee Guida emanate da Confindustria, anche le disposizioni di Farmindustria di cui sopra potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

2. IL MODELLO

2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DAL CONSORZIO VENEZIA NUOVA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVA ESTENSIONE A COMAR

Il **Consorzio Venezia Nuova**, formato da grandi imprese nazionali e locali, è l'ente che realizza le attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare finalizzate alla difesa dalle acque alte e al riequilibrio idromorfologico dello specchio lagunare, in quanto concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Magistrato alle Acque di

Venezia (ora Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche del Veneto, e Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

A tale fine, il Consorzio si è dotato di una struttura dislocata su più uffici a Venezia e in un ufficio a Roma, in grado di pianificare, organizzare e gestire la gamma di interventi tra loro interconnessi, ponendosi operativamente da punto di riferimento unico nell'interfaccia sia con l'Amministrazione concedente che con gli esecutori degli interventi (progettisti, esecutori specializzati di studi ed attività sperimentali, imprese esecutrici di opere).

Il Consorzio segue, attraverso i Servizi Tecnici, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione all'interno di ciascun atto attuativo della Convenzione generale, alla loro approvazione da parte del Provveditorato interregionale (OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e degli altri Organi di Controllo preposti.

Il "Piano Generale degli interventi", elaborato a seguito di un dibattito culturale e politico su indirizzo, coordinamento e controllo del Comitato ex art. 4 legge 798/84, il cosiddetto "Comitatone", contiene le linee guida dell'azione svolta dal Magistrato alle Acque (ed, attualmente, dal Provveditorato interregionale (OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) attraverso il Consorzio Venezia Nuova, coniugando la difesa di Venezia e della sua laguna dagli allagamenti con il problema generale delle crisi ambientali.

Lo scopo del Consorzio è, così come definito all'art. 3 dello Statuto, *"la realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici centrali e locali per la salvaguardia di Venezia"*.

In sintesi, tra i principali compiti del Consorzio necessari ed opportuni per il conseguimento dello scopo consortile, figurano:

- a) la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni e di tutti gli atti contrattuali per la realizzazione dei suddetti interventi;
- b) la realizzazione dei suddetti interventi, sia direttamente, attraverso un'organizzazione comune, sia attraverso le consorziate;
- c) il coordinamento e la disciplina dell'attività tecnica, economica, amministrativa ed esecutiva dei Consorziati;
- d) la cura dei rapporti con le Amministrazioni ed Enti interessati alla realizzazione dei suddetti interventi.

Costruzioni Mose Arsenale – Comar Scarl è una società consortile appositamente costituita da imprese consorziate al Consorzio Venezia Nuova ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile. La sua costituzione è connessa all'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel gennaio 2001 nell'ambito della quale il Governo Italiano si è impegnato a garantire che una parte rilevante degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia – già oggetto della concessione assentita a favore del Consorzio Venezia Nuova – avrebbe formato oggetto di affidamento a terzi mediante procedure di gara pubblica. Pertanto, per gli interventi per la realizzazione degli impianti meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di porto, il Consorzio Venezia Nuova, nel luglio 2009, decise di avvalersi di una struttura di nuova costituzione, avente ad oggetto lo *"sviluppo di ogni attività connessa alle opere elettromeccaniche e impiantistiche inerenti la realizzazione del sistema MOSE a Venezia"*. Comar ha finalità consortile, agisce in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei Soci nell'ambito della promozione e del coordinamento dei loro programmi imprenditoriali.

Comar ha quindi per oggetto lo sviluppo di ogni attività connessa alle opere elettromeccaniche ed impiantistiche inerenti la realizzazione del sistema Mose a Venezia, per conto e nell'interesse esclusivo delle predette Imprese – fatta salva la circostanza che le stesse vengono eseguite per conto del Consorzio Venezia Nuova – delle opere e delle prestazioni come sopra individuate, in guisa tale da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie delle singole imprese socie-consorziate, la compiuta attuazione di tutte le obbligazioni rivenienti dai citati affidamenti nel pieno rispetto della normativa vigente. Comar, infine, potrà sviluppare prestazioni, servizi, attività, studi, ricerche, progetti e piani e comunque ogni e qualsiasi iniziativa utile o necessaria al perseguimento o perfezionamento degli obiettivi societari attinenti all'oggetto sociale.

Allo scopo di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale, le Imprese Socie si impegnano a mettere a disposizione della Società Consortile le risorse finanziarie e le garanzie atte a consentire alla stessa di operare con continuità e ad effettuare in favore della Società medesima la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi necessari, in principio proquota e comunque secondo le quantità, le qualità, le modalità e nei termini che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento delle quote può essere effettuato a condizione che l'Organo Amministrativo ravvisi, con delibera motivata assunta all'unanimità dei componenti il consiglio, l'esistenza dell'acquirente – ferma restando la circostanza che l'acquirente sia un socio del Consorzio Venezia Nuova – dei requisiti necessari a far prevedere l'utilità per la Società dell'ingresso di tale nuovo Socio.

Il Consorzio Venezia Nuova, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.

Al di là di quanto prescritto dal Decreto che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio Venezia Nuova, di modo che seguano, nell'espletamento dei propri compiti, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

In ultima analisi, il Consorzio Venezia Nuova ritiene che l'adozione di tale modello vada a tutela delle aspettative dei propri consorziati, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, della propria immagine, nonché della capacità di portare a termine un intervento così importante per l'Italia e per Venezia quale è il "Sistema Mose" e gli altri interventi finalizzati alla difesa dalle acque alte e al riequilibrio ambientale del bacino lagunare.

Tale modello organizzativo si basa sul rispetto dei seguenti criteri e principi generali:

- a) valutazione dei profili più delicati dell'attività aziendale in relazione a quanto specificamente previsto nel D. Lgs.231/2001;
- b) predisposizione di un quadro di riferimento, basato su procedure operative e di

- controllo, formazione professionale e direttive, in base al quale i singoli addetti e responsabili siano in grado di rispondere alle esigenze del dettato normativo;
- c) integrazione del sistema di controllo interno del Consorzio Venezia Nuova ai fini del D.Lgs.231/2001.

Il suddetto Modello di Organizzazione è stato predisposto dal Consorzio Venezia Nuova tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria e dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

La presente versione del Modello è stata approvata dagli Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova con delibera del ..., premesse e considerate le integrazioni effettuate in seguito all'estensione del presente documento all'entità legale Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio Direttivo decise la costituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo ha proceduto originariamente, con propria delibera del 26 maggio 2006, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata successivamente modificata nel tempo, con successive delibere del Consiglio Direttivo e, dal 1° dicembre 2014, degli Amministratori Straordinari. Il Modello è originariamente entrato in vigore all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, premesso e considerato che:

- con nota n. 18287 in data 3 febbraio 2016, il Presidente dell'ANAC ha formulato la proposta di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.;
- la nuova proposta ANAC è strettamente correlata al provvedimento già adottato dal Prefetto di Roma in data 1° dicembre 2014, a seguito di analoga decisione della stessa ANAC del 6 novembre 2014 nei confronti di CVN;
- la Comar s.c.a.r.l. è una società consortile appositamente costituita dalle principali imprese consorziate a CVN, in seguito all'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel gennaio 2001 nell'ambito della quale il Governo Italiano si è impegnato a garantire che una parte rilevante degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia – già oggetto della concessione assentita a favore del CVN – avrebbe formato oggetto di affidamento a terzi mediante procedure di gara pubblica;
- con decreto n. 45800 del 12 febbraio 2016, integrativo dei decreti n. 280717 del 1/12/2014 e n. 120340 del 28/04/2015 attraverso il quale il Prefetto di Roma ha provveduto a sottoporre a straordinaria e temporanea gestione il CVN, lo stesso Prefetto ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l. attribuendo ai medesimi Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione

dell'impresa, con riferimento alla completa realizzazione degli interventi relativi agli impianti meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di porto previsti dall'Atto d'impegno" del 26 gennaio 2010, contestualmente sospendendo i poteri degli altri organi sociali; in linea con quanto deliberato dal Prefetto di Roma e dagli Amministratori straordinari, la Comar s.c.a.r.l. è una struttura meramente servente ai compiti affidati al Consorzio Venezia Nuova dalla Convenzione Generale rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e oggetto di amministrazione straordinaria e temporanea,

si è ritenuto valutare la necessità di assimilare i rapporti intercorrenti tra CVN e Comar a quelli intra-Gruppo propri delle holding e, conseguentemente, si è prevista l'estensione della presente Parte Generale del Modello, anche a Comar s.c.a.r.l., individuando, nei casi specifici, le peculiari caratteristiche organizzative e di funzionamento della stessa per le parti non sovrapponibili del Consorzio Venezia Nuova. Conseguentemente, in attuazione al Decreto prefettizio sopra richiamato, gli Amministratori Straordinari, con propria delibera n. 5/2016 del 22 dicembre 2016, hanno proceduto a nominare, quale estensione dell'incarico vigente per il CVN, i membri dell'Organismo di Vigilanza di Comar s.c.a.r.l. aventi mandato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per le Società, per i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali ad esempio l'Organo di Amministrazione e di Gestione), per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.). L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono alla Società di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal D. Lgs. 231/2001 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

2.2 SCOPO DEL MODELLO

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello") è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, il Consorzio Venezia Nuova (di seguito anche "CVN" o "Consorzio" o "Società") e per successiva estensione anche Comar (di seguito anche "Comar" o "Società") si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in

quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.3 RISCHIO ACCETTABILE

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

2.4 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di seguito descritte:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Per le rispettive entità legali⁵, tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto,
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi, riportata in ciascuna "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali" di cui all'Allegato 2 delle rispettive Parti Speciali di CVN e Comar ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto (reati

⁵ Di seguito Consorzio Venezia Nuova (CVN) e Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l. (COMAR).

contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico), di alcuni dei reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25 – bis. (ad es., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), di alcuni dei reati di cui all'art. 24-bis (reati informatici), di alcuni dei reati di cui all'art.25-ter del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati"), dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies⁶, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies, di alcuni dei reati contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25-bis.1, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies, di alcuni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies e della fattispecie di cui all'art. 25-duodecies e dei reati tributari di cui all'art.25-quinquiesdecies.

I reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis ad eccezione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni, i reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater, i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies e 25-quater.1 ad eccezione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.), i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, i reati transnazionali, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'allegato 2 sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di

⁶ L'analisi relativa ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato ha riguardato solo CVN con specifico riferimento all'attività sensibile "Gestione notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari e gestione dell'emissione di comunicati stampa; Gestione notizie riservate concernenti strumenti finanziari".

rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali).

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25- octies del D. Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nel capitolo 4.2.4 della parte speciale.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati per ogni entità legale, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente

coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi e riportata nell'allegato 3:

1. identificazione e ponderazione dei due macro assi per l'analisi del rischio:
 - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
 - Per l'asse probabilità:
 - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
 - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
 - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
 - Per l'asse impatto:
 - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
 - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
3. assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio- alto - molto alto);
4. definizione dello *scoring finale* (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 – *septies* del D. Lgs. 231/01 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590 comma III c.p.), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D. Lgs. 81/08, le variabili d'analisi sopra esposte non sono state

applicate e per tali aree si rimanda alle valutazioni di rischio esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Con riferimento al reato di cui all'art. 346 *bis* del c.p. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha altresì chiarito che *"il reato di cui all'art. 346 bis c.p. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione ... fermo restando che il denaro, l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione"* (cfr. sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 4113/2016) e che quindi tale fattispecie è prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli art. 319 e 319-ter c.p., alle variabili d'analisi sopra esposte è stato applicato il livello massimo di *scoring* previsto in relazione ai reati di corruzione/istigazione alla corruzione.

3) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, CVN (e per successiva estensione anche Comar) ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria;
- le Linee Guida elaborate in materia dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2.5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza dell'Organo di Amministrazione e di Gestione del Consorzio Venezia Nuova.

2.6 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il Modello, costruito tenendo conto delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:

- una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;

- una "Parte Speciale" (ciascuna per le rispettive entità legali), focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti "sensibili", le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire.

La Società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività e dei processi aziendali "sensibili" rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (Parte Speciale - allegato 2);
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell'O.d.V. di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni in relazione al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto e delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"

A seguito delle analisi preliminari del contesto aziendale di ciascuna entità legale, sono state individuate le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli

strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi "strumentali").

In particolare, per CVN e Comar le analisi hanno riguardato: a) i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio; b) i delitti informatici; c) i delitti di criminalità organizzata; ; d) i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; e) i delitti contro l'industria e il commercio; f) i reati societari (ivi compreso il reato di "corruzione e istigazione alla corruzione tra privati"); g) i reati contro la personalità individuale; h) i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato⁷; i) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; l) i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; m) alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto di autore; n) i delitti contro l'amministrazione della giustizia; o) i reati ambientali; p) i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; q) i reati tributari.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da CVN e della struttura interna adottata, le attività "sensibili" e i processi "strumentali" identificati sono stati i seguenti:

1. Gestione ed esecuzione lavori su autorizzazione del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.
2. Gestione o partecipazione alla procedura di ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze da Enti pubblici in generale (ad esempio ASL, uffici tecnici comunali, ecc..). Gestione del patrimonio immobiliare e artistico.
3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale (Ministeri competenti, Corte dei Conti, Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Regione, Province, Comuni e Unione Europea) nella pianificazione e gestione degli interventi.
4. Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione, non rientranti fra quelli precedentemente citati.
5. Gestione dei rapporti con le autorità garanti (ad esempio Autorità Nazionale Anticorruzione, Garante per la Privacy).
6. Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria: svolgimento di mansioni di segreteria a supporto degli Amministratori Straordinari; partecipazione, anche indiretta, al procedimento inerente agli atti di disposizione dei beni sociali.
7. Predisposizione del bilancio, relazioni o comunicazioni sociali e rapporti con la Società di Revisione: partecipazione, anche indiretta, alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali previste dalla legge; partecipazione o contributo alla predisposizione di relazioni o comunicazioni della Società di

⁷ L'analisi relativa ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato ha riguardato solo CVN con specifico riferimento all'attività sensibile "Gestione notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari e gestione dell'emissione di comunicati stampa; Gestione notizie riservate concernenti strumenti finanziari".

- Revisione.
8. Gestione procedimenti giudiziari e arbitrali.
 9. Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti
 10. Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza.
 11. Utilizzo di risorse ed informazioni di natura informatica o telematica: gestione e controllo rete informatica; predisposizione e gestione dei documenti informatici aventi valenza probatoria.
 12. Gestione del personale: gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato; gestione di finanziamenti pubblici in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva.
 13. Negoziazione/stipulazione e gestione di contratti con soggetti privati (beni, servizi, consulenze, appalti e subappalti).
 14. Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
 15. Gestione rimborsi spese.
 16. Gestione delle spese di rappresentanza.
 17. Progettazione, realizzazione, commercializzazione e uso di prodotti industriali o opere dell'ingegno o contenuti coperti dal diritto d'autore.
 18. Controllo dell'attività di finanziamento o di trasferimento liquidità a terzi (gestione cassa, pagamenti, banche, ecc..).
 19. Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse del Consorzio.
 20. Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.
 21. Gestione notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari e gestione della emissione di comunicati stampa; gestione notizie riservate concernenti strumenti finanziari.
 22. Gestione dei flussi finanziari

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Comar e della struttura interna adottata, le attività "sensibili" e i processi "strumentali" identificati sono stati i seguenti:

1. Gestione o partecipazione alla procedura di ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze da Enti Pubblici in generale (ad esempio ASL, uffici tecnici, comunali, ecc.)
Gestione del patrimonio immobiliare e artistico.
2. Gestione dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo delle attività connesse alle opere elettromeccaniche e impiantistiche inerenti la realizzazione del Mose.
3. Gestione dei rapporti con le autorità garanti (ad esempio Autorità Nazionale Anticorruzione, Garante per la Privacy).
4. Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria: svolgimento di mansioni di segreteria a supporto degli Amministratori Straordinari; partecipazione, anche indiretta, al procedimento inerente agli atti di disposizione dei beni sociali.
5. Predisposizione del bilancio, relazioni o comunicazioni sociali e rapporti con la

Società di Revisione: partecipazione, anche indiretta, alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali previste dalla legge; partecipazione o contributo alla predisposizione di relazioni o comunicazioni della Società di Revisione.

6. Gestione procedimenti giudiziari e arbitrali.
7. Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti
8. Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza.
9. Utilizzo di risorse ed informazioni di natura informatica o telematica: gestione e controllo rete informatica; predisposizione e gestione dei documenti informatici aventi valenza probatoria.
10. Gestione del personale: gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato; gestione di finanziamenti pubblici in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva.
11. Negoziazione/stipulazione e gestione di contratti con soggetti privati (beni, servizi, consulenze, appalti e subappalti).
12. Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
13. Gestione rimborsi spese.
14. Gestione delle spese di rappresentanza.
15. Progettazione, realizzazione, commercializzazione e uso di prodotti industriali o opere dell'ingegno o contenuti coperti dal diritto d'autore.
16. Controllo dell'attività di finanziamento o di trasferimento liquidità a terzi (gestione cassa, pagamenti, banche, ecc..).
17. Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.
18. Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.
19. Gestione dei flussi finanziari.

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio reato associato alle attività "sensibili" e ai processi "strumentali" identificati è riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nella Parte Speciale (di ciascuna entità legale) del documento nell'allegato 2.

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale e/o di aggiornamento normativo.

4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte al precedente paragrafo 2.2 e relative al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, CVN (e per successiva estensione anche Comar) ha individuato le seguenti componenti:

Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

Sistema procedurale

I codici, le policies, i manuali, le procedure, i vademecum e le istruzioni di lavoro codificate dal Consorzio hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi "sensibili". Il Sistema Procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole "operazioni", intendendo come tali le "unità minime di lavoro" che compongono un'attività.

È evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell'esistenza, nell'accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell'Azienda.

Le procedure interne formalizzate a supporto dei processi e delle attività operative, hanno le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Attività di controllo e monitoraggio

Coinvolgono, con ruoli diversi: gli Amministratori straordinari, la Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile per la sicurezza e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività

quotidiana svolta dalla Società.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) *controlli di linea*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (iii) *revisione interna*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iv) *revisione esterna*, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; (v) *controllo e gestione*, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura ed elencati al precedente capitolo 3.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è dal Consorzio demandato all'Organismo di Vigilanza, e, dove applicabile, ai responsabili delle Funzioni aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità

con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Per un'analisi delle attività di verifica del Modello, si rinvia al successivo Capitolo 11.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 REQUISITI

L'efficacia esimente di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs 231/2001 che sia stato adottato ed efficacemente attuato è anche subordinata all'istituzione di un organismo interno all'ente a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il D. Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di tali indicazioni, Il Consorzio Venezia Nuova ha ritenuto di attenersi alle indicazioni della giurisprudenza, della dottrina e delle linee guida di categoria applicabili.

In particolare, la giurisprudenza, la dottrina e le linee guida di categoria (in particolare le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli ex D. Lgs 231/2001) evidenziano come il discrimine nelle valutazioni di sindacato sull'efficacia del Modello concernenti l'Organismo di Vigilanza sia costituito dall'effettività attuale e potenziale dell'azione dello stesso Organismo che, una volta nominato, deve poter svolgere un ruolo di garanzia, correlato alle capacità di verifica autonoma ed indipendente.

Sulla base di tali fonti è possibile ricostruire i principali requisiti in capo ai singoli componenti ovvero all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso:

- a) Composizione;
- b) Autonomia ed indipendenza;
- c) Professionalità;
- d) Onorabilità;
- e) Continuità ed efficacia dell'azione;
- f) Dotazione di risorse.

I seguenti paragrafi discutono separatamente ciascuno di tali requisiti, evidenziando le fonti di riferimento.

Composizione

- L'Organismo deve essere interno all'ente, anche se possono farne parte soggetti esterni (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003; relazione di accompagnamento al D. Lgs 231/2001).
- L'Organismo può avere composizione collegiale; per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si impone (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

Autonomia ed indipendenza

- I componenti l'Organismo devono essere indipendenti; non possono pertanto ricoprire cariche operative, apicali o gestionali in una società controllata (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).
- L'OdV deve essere posizionato "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile" (Linee Guida Confindustria).
- L'operato dell'OdV non è sindacabile da altri organismi o strutture aziendali, ferme le prerogative dell'Organo Amministrativo (Linee Guida Confindustria).
- L'OdV è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni aziendali per raccogliere le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti (Linee Guida Confindustria).
- In capo all'Organismo di Vigilanza non debbono essere posti compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio (Linee Guida Confindustria).

Professionalità

- L'OdV deve essere dotato di adeguata professionalità (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).
- Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessario per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza (Linee Guida Confindustria).

Onorabilità

- L'ente deve prevedere cause di ineleggibilità o revoca dei componenti l'OdV che evitino che un soggetto condannato per reati-presupposto ai sensi del D. Lgs 231/2001 possa rimanere in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).

Continuità ed efficacia dell'azione

- Il Modello deve essere "attuato", il che implica che l'OdV deve essere "attivo" (Trib. Milano, 24 ottobre 2004, Siemens AG – Trib. Bari 18 aprile 2005).
- L'OdV deve conoscere puntualmente attività sociali e rischi dell'ente; le relazioni dell'OdV non possono essere eccessivamente generiche; il regolamento dell'OdV deve prevedere tempistica e modalità di attuazione delle attività ispettive; i protocolli di prevenzione nel Modello devono essere concreti e dettagliati; i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi di formazione 231 devono essere oggetto di verifica da parte dell'OdV (ordinanza G.I.P. Tribunale Napoli 26 giugno 2007).
- La continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello 231, articolato e complesso in ragione delle dimensioni e delle attività delle due entità legali CVN e Comar, è garantita e resa effettiva per il tramite di una struttura esterna dedicata all'attività di vigilanza del Modello, in ragione di uno specifico incarico professionale conferito dagli Amministratori Straordinari.

Dotazione di risorse

- L'Organismo di Vigilanza dispone di una dotazione adeguata di risorse finanziarie (Linee Guida Confindustria).

5.2 COMPOSIZIONE

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza, della dottrina e delle linee guida di Confindustria, il Consorzio Venezia Nuova e Comar hanno ritenuto confacente alla propria realtà un Organismo di Vigilanza composto da tre membri esterni, con requisiti di adeguata professionalità e competenza nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, con specifiche attribuzioni e con adeguato ufficio di segreteria.

La scelta di creare un organismo dedicato costituito da professionalità esterne al CVN e Comar è stata giudicata idonea in quanto:

- a) la composizione dell'Organismo di Vigilanza risulta coerente con i requisiti di legge e gli indirizzi della giurisprudenza;
- b) l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza ed il proprio ruolo di garanzia sono assicurate dalle qualificazioni di autonomia ed indipendenza ravvisabili in capo ai singoli componenti e al collegio nel suo complesso;
- c) la professionalità è assicurata dalle competenze dei componenti l'Organismo di Vigilanza, così come descritte nei relativi curricula; in particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar assicura la contestuale presenza di professionalità in materia di controllo interno, di struttura e modalità realizzative dei reati-presupposto, di finanza, contabilità ed amministrazione, e di conoscenza della normativa di carattere pubblicistico in materia di appalti pubblici;
- d) l'onorabilità è presidiata dalle clausole soggettive di ineleggibilità e di decadenza previste al successivo paragrafo;
- e) la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza si avvale, per l'esecuzione dell'attività di controllo, di una segreteria interna e di una struttura esterna dedicata all'attività di vigilanza del Modello, in ragione di uno specifico incarico professionale conferito dagli Amministratori Straordinari.

5.3 NOMINA E DURATA DELLA CARICA

L'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar è istituito con delibera dell'Organo di Amministrazione e di Gestione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nominati con atto dell'Organo di Amministrazione e di Gestione, restano in carica tre anni e comunque non oltre sei mesi dal termine del mandato dell'Organo Amministrativo che l'ha nominato, e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade alla scadenza del triennio pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla assenza delle seguenti cause soggettive di ineleggibilità:

- essere in relazione di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i soci o gli Amministratori del CVN e di Comar o delle Società consorziate, con soggetti apicali in genere, sindaci delle Società e revisori incaricati dalla Società di revisione;
- essere legati al CVN, a Comar ed alle Società Consorziate da un rapporto di lavoro o da rapporti commerciali o patrimoniali che implichino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti di interesse;
- aver ricoperto cariche di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate in vigenza della carica;
- essere stato titolare di rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali che esercitano sulle Società poteri diretti in materia di controllo e/o vigilanza nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- aver subito sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o delitti ad essi assimilabili;
- aver subito provvedimenti di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per illeciti amministrativi rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001;
- aver subito condanne, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'assenza di cause di ineleggibilità deve essere attestata dal soggetto designato a ricoprire la carica di componente l'Organismo di Vigilanza all'atto del conferimento dell'incarico; in assenza di tale attestazione il soggetto non può assumere la carica neanche temporaneamente.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse intervenire in ogni momento a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni a cui siano affidati incarichi per lo svolgimento di attività relative ai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità, quali ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio conflitti di interesse, relazioni di parentela con i soci o gli Amministratori del CVN e di Comar o delle Società consorziate, con soggetti apicali in genere, sindaci delle Società e revisori incaricati dalla Società di revisione etc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle

regole comportamentali ed etiche cui le Società si informano nell'esercizio di tutte le loro attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento delle Società, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

5.5 REVOCA E SOSTITUZIONE

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza ed il proprio ruolo di garanzia correlato alla capacità di verifica indipendente, la revoca di uno o più dei membri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro o altri soggetti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa delle Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo di Amministrazione e di Gestione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa semestrale sull'attività svolta all'Organo di Amministrazione e di Gestione di cui al successivo paragrafo 6.3; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti del Consorzio Venezia Nuova o di Comar ai sensi del D. Lgs 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- una condanna, passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- l'omessa comunicazione all'Organo di Amministrazione e di Gestione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, da definire preventivamente nel regolamento dello stesso collegio 231, l'Organo di Amministrazione e di Gestione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicare all'Organo di Amministrazione e di Gestione con raccomandata A.R.; l'Organo di Amministrazione e di Gestione provvede a nominare il

nuovo componente durante la sua prima riunione, e comunque entro 90 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

Al venir meno di uno o di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata all'Organo di Amministrazione e di Gestione la valutazione in merito all'effettuazione di una nuova nomina o alla conferma della composizione rimanente dell'Organismo.

5.6 FUNZIONI, POTERI, RESPONSABILITÀ E TUTELE

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura delle Società, ferme restando le prerogative ed i poteri di legge degli organi sociali.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i compiti e poteri descritti di seguito, che vengono esercitati per il tramite di una segreteria interna e avvalendosi di una struttura esterna dedicata all'attività di vigilanza del Modello, nonché delle competenti funzioni interne come illustrato al successivo paragrafo 5.8 "*Avvalimento delle funzioni e direzioni aziendali e di consulenti esterni*".

5.7 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, l'OdV, con il supporto della segreteria interna ed avvalendosi di una struttura esterna:

- Verifica la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello.
- Mantiene un collegamento costante con la Società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello.
- Rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.
- Segnala tempestivamente all'Organo di Amministrazione di Gestione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alle Società.
- Cura i rapporti e assicura i flussi informativi di competenza verso l'Organo di Amministrazione e di Gestione.
- Promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello.
- Promuove ed elabora interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme

comportamentali per il suo rispetto.

- Fornisce chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello.
- Collabora con l'Organo di Amministrazione di Gestione nella predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire l'acquisizione e/o la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante.

Con riferimento alle attività di cura dell'aggiornamento del Modello, l'OdV:

- Promuove, in collaborazione con l'Organo di Amministrazione e di Gestione, il costante aggiornamento del Modello, monitorandone il corretto svolgimento e formulando, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno delle Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali, modifiche normative o altre situazioni che comunque rendano opportuno l'aggiornamento del Modello.
- Promuove e verifica il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili.
- Verifica e valuta l'idoneità del Sistema Disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2001.

Con riferimento al proprio funzionamento, l'OdV:

- L'Organismo si riunisce con cadenza periodica almeno quattro volte l'anno e disciplina il proprio funzionamento attraverso l'approvazione di un Regolamento delle proprie attività che normi, fra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le delibere dell'Organismo di Vigilanza stesso.
- Formula e sottopone all'approvazione dell'Organo di Amministrazione e di Gestione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati; tale previsione di spesa dovrà essere in ogni caso adeguata rispetto al fine di garantire l'efficacia delle proprie attività.
- Dispone di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle previsioni di spesa approvate dall'Organo di Amministrazione e di Gestione; può richiedere all'Organo di Amministrazione e di Gestione l'autorizzazione ad ulteriori spese non già ricomprese nelle previsioni di spesa già autorizzate.

Con riferimento ai propri poteri, l'OdV:

- Accede liberamente, ovvero convoca, qualsiasi direzione, funzione, unità esponente o dipendente delle Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs 231/2001.
- Richiede informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alle Società.
- Supporta l'Organo di Amministrazione e di Gestione nel proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di cui al capitolo

9 del presente Modello.

Con riferimento alle attività a supporto delle autorità in caso di ispezioni o verifiche, l'OdV:

- In caso di controlli, indagini o richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs 231/2001, l'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar supporta le competenti strutture interne nel curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

5.8 AVVALIMENTO DELLE FUNZIONI E DIREZIONI AZIENDALI E DI CONSULENTI ESTERNI

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'Organismo di Vigilanza, tramite la propria segreteria interna ed avvalendosi del supporto di una struttura esterna, potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture delle Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Tale facoltà contribuisce ad assicurare che l'Organismo di Vigilanza operi con la necessaria efficacia e continuità di azione, anche acquisendo come necessario eventuali competenze specifiche interne ed esterne.

Con riferimento alle attività ed ai servizi esternalizzati, gli accordi che regolano i contenuti e le modalità di erogazione di tali servizi da parte dei rispettivi fornitori prevedono le modalità mediante le quali l'Organismo di Vigilanza può esercitare le proprie attività di vigilanza sui processi e sulle attività esternalizzate ovvero avvalersi delle funzioni che erogano i servizi esternalizzati nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti.

5.9 COMUNICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo di Amministrazione e di Gestione cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

5.10 RESPONSABILITÀ E TUTELE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Società, e di promuoverne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar non è responsabile di prevenire la commissione di reati né ha funzioni di garanzia in relazione ad alcuno dei beni giuridici protetti dal D. Lgs 231/2001.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che

possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne agenti, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni, etc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o rappresentante delle Società una richiesta di comportamenti in contrasto con il Codice Etico e di Comportamento.

6.1 OBBLIGHI E MODALITÀ DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I dipendenti, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori ad ogni titolo, e in generale tutti gli stakeholder, per quanto riguarda i rapporti con CVN e Comar e l'attività svolta nei confronti di CVN e Comar, sono tenuti a segnalare ogni violazione o presunta violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere inviate via mail o lettera come riportato sotto; eventuali segnalazioni verbali ai componenti l'Organismo di Vigilanza saranno riportate all'Organismo per valutazione collegiale.

Segnalazioni via mail

Le segnalazioni via mail vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: pierluigi.mancuso@pec.odv231cvn.com

Segnalazioni via lettera

Le segnalazioni via lettera vanno inviate al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01

Consorzio Venezia Nuova

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 26

00186 Roma

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso all'archivio nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivare indagini o verifiche.

È in ogni caso assicurata la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; i segnalanti in buona fede sono in ogni caso tenuti indenni da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione purché non risultino manifestamente in malafede, infondate o capziose e rappresentino circostanze che espongono le Società a gravi rischi.

Qualora pervengano all'Organismo di Vigilanza flussi rilevanti di segnalazioni anonime manifestamente infondate o in malafede, ovvero si rilevi infondata e potenzialmente in malafede una segnalazione anonima presa in considerazione dall'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza valuta l'opportunità di informare l'Organo di Amministrazione e di Gestione o di sottoporre a comune valutazione con lo stesso l'opportunità di informare l'Autorità Giudiziaria.

6.2 INFORMAZIONI PERIODICHE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01, oltre alle segnalazioni sopra descritte, deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Organo di Amministrazione e di Gestione e delle funzioni aziendali apicali ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica sull'osservanza del Modello, nonché sul suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito di processi e/o attività sensibili, sono pertanto tenute ad attestare periodicamente all'Organismo di Vigilanza, per gli aspetti di competenza:

- che l'analisi di rischio in tema di responsabilità amministrativa degli enti è veritiera e aggiornata;
- che i protocolli di controllo previsti dalla Parte Speciale del Modello 231 a presidio del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto sono efficacemente attuati;
- che i flussi informativi previsti dal Modello o richiesti dall'Organismo di Vigilanza sono stati trasmessi allo stesso Organismo;
- di non essere a conoscenza di fatti o eventi relativi a violazioni e/o condotte non conformi al Modello delle Società, ovvero che fatti o eventi di tale natura sono stati comunicati all'Organismo di Vigilanza;
- eventuali modifiche all'organizzazione o alle procedure aziendali;
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che possano suggerire la presenza di rischi in merito alla commissione di reati da parte di esponenti o personale aziendale. Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, commesse attribuite da enti pubblici, etc., per i quali si ravvisino elementi di criticità che non rientrano nella normale conduzione degli affari);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere le Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione a reati rilevanti ai fini

della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative a procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero a provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni incidente accaduto che comporta un infortunio o malattia superiore ai 40 giorni;
- ogni modifica sostanziale apportata al documento di valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. avvenuta successivamente al primo invio del documento stesso all'Organismo;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

6.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Amministrazione e di Gestione in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- a) su richiesta, riferisce all'Organo di Amministrazione e di Gestione sullo stato di attuazione del Modello e sugli eventi significativi intervenuti nel periodo;
- b) predispose con cadenza semestrale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel periodo da inoltrare all'Organo di Amministrazione e di Gestione;
- c) riferisce immediatamente all'Organo di Amministrazione e di Gestione al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizie di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di apportare variazioni al Modello in presenza di significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, etc.), nonché in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza.

Gli incontri con tutte le funzioni aziendali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

6.4 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

È compito dell'Organismo di Vigilanza approntare modalità proceduralizzate:

- per la gestione ed archiviazione ordinata dei verbali che documentano i propri lavori;
- per la gestione ed archiviazione ordinata delle versioni successive dei documenti che compongono o descrivono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,

in modo tale da assicurare le ricostruibilità in ogni momento delle versioni in vigore ad una data definita;

- per la gestione ed archiviazione ordinata dei documenti da esso prodotti (rapporti, analisi, valutazioni, piani di intervento, stati di avanzamento, etc.), insieme alle carte di lavoro appropriate e rilevanti che ne supportino o circostanzino i contenuti ed in particolare le conclusioni.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza si avvale di un'apposita piattaforma informatica (231workstation®) specificamente dedicata alla gestione delle proprie attività di controllo.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I

principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dal Consorzio Venezia Nuova e da Comar mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il Personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale nonché resi accessibili in tutti i luoghi di lavoro.

Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della giornata lavorativa.

Il codice disciplinare e il codice di comportamento, adottati rispettivamente dal Consorzio Venezia Nuova e Comar, sono portati a conoscenza di tutto il Personale mediante affissione nelle apposite "bacheche" aziendali, ubicate presso ogni immobile del Consorzio Venezia Nuova e di Comar, in luogo accessibile a tutti i lavoratori e sono anche progressivamente pubblicate sulla intranet aziendale al fine di renderle consultabili da tutti i dipendenti.

Il Consorzio Venezia Nuova e Comar, al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo, sono sempre costantemente impegnate - con l'attenzione e la continuità necessarie - a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa del Personale di ogni ordine e grado per assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in materia di procedimenti sono attribuiti ai Responsabili del Personale di ciascuna entità legale, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti.

Criteri e modalità specifiche regolano il procedimento nei confronti del personale dirigente.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva e per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai responsabili delle altre strutture aziendali, ovvero sulla base dei rapporti predisposti dall'Organismo di Vigilanza.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali, il Responsabile del Personale dell'organizzazione di riferimento attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che - condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito - si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con la possibilità di adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni al Consorzio Venezia Nuova oppure a Comar, questo stesso formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti, fatte salve ulteriori disposizioni derivanti dagli accordi sindacali aziendali.

8.2 LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello dal momento della sua entrata in vigore assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale e sostanziale di normativa interna del Consorzio Venezia Nuova e Comar.

Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali, costituiscono, infatti, inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Requisito fondamentale delle sanzioni, anche nel caso della loro applicazione a violazioni del Decreto, è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

A titolo esemplificativo:

- potrà incorrere nel provvedimento del **RICHIAMO VERBALE** o **AMMONIZIONE SCRITTA** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo i protocolli previsti dal presente Modello ovvero le policies, le istruzioni, le procedure aziendali ad essi collegate (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dal CVN o Comar;
- potrà essere inflitto il provvedimento della **MULTA** al lavoratore che disattenda più volte i protocolli previsti dal presente Modello ovvero le policies, le istruzioni, le procedure aziendali ad essi collegate o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dal CVN o Comar;
- potrà incorrere nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il lavoratore che nel disattendere i protocolli previsti dal presente Modello ovvero le policies, le istruzioni, le procedure aziendali ad essi collegate o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano il Consorzio Venezia Nuova o Comar ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse delle stesse che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dal CVN o Comar;
- potrà essere inflitto il provvedimento del **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** al lavoratore che adottati, nell'espletamento delle

attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;

- potrà incorrere nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico del Consorzio Venezia Nuova o Comar di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia del CVN o Comar nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per ciascuna azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema sanzionatorio in vigore presso ciascuna entità legale verrà applicato anche nel caso di violazione delle norme di cui alle rispettive parti speciali del presente modello di organizzazione e gestione nei modi di seguito specificati.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI GESTIONE

Eventuali violazioni compiute da singoli componenti dell'Organo Amministrativo e di Gestione, comporteranno l'adozione delle opportune iniziative da parte dell'Organo Amministrativo e di Gestione nel suo complesso.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI

Nei confronti dei Dirigenti eventuali violazioni potranno dare luogo all'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti - in relazione alla gravità della/e violazione/i e dell'eventuale loro reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario

che caratterizza il rapporto tra l'azienda e il lavoratore con la qualifica di dirigente - più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nei riguardi del personale dipendente, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello - il cui tassativo rispetto è richiamato nei rispettivi codici disciplinari interni al Consorzio Venezia Nuova o a Comar - saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni (ad es.: lavoratori autonomi, parasubordinati, etc.) in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti al Consorzio Venezia Nuova o a Comar, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

8.7 MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E VERSO CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, la violazione di tali misure, è causa di revoca; si applicano altresì le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi laddove applicabili; il processo di accertamento della violazione e decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo all'Organo Amministrativo e di Gestione;
- nei confronti di altri soggetti, la violazione di tali misure comporta l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE

9.1 SELEZIONE

L'O.d.V., in coordinamento con il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Personale, valuta, insieme alle Funzioni preposte, le modalità attraverso cui è istituito e/o aggiornato uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il processo di selezione prevede la compilazione di un documento denominato "scheda valutazione candidati", che include:

- Curriculum Vitae o ad una sintesi del CV accademico e professionale del candidato;
- espressa indicazione del fatto che si ritiene esso abbia le necessarie competenze e sia in grado di prestare i servizi richiesti per la sua eventuale assunzione;
- una serie di informazioni che derivano dalla compilazione di uno specifico questionario ("questionario di selezione dipendenti ai sensi del D. Lgs.231/01") rivolto al potenziale candidato il cui contenuto deve comprendere, a titolo esemplificativo, le seguenti domande:
 - 1) La persona proposta è o è stata pubblico ufficiale ovvero dipendente della P.A. o ricopre o ha ricoperto pubblici uffici? Nel caso di risposta affermativa, per quanto tempo? Nel caso di risposta affermativa la persona proposta, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha esercitato come dipendente pubblico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto? In questo caso la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri? Da quanti anni è cessato il rapporto di pubblico impiego?
 - 2) La persona proposta è o è stata candidata alle elezioni politiche o amministrative o è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative?
 - 3) La persona proposta è parente di pubblici ufficiali ovvero è parente di dipendente della P.A. o è parente di soggetti che ricoprono pubblici uffici o che sono incaricati di pubblico servizio?

- 4) La persona proposta è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative?

Il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Personale indicherà la persona responsabile che deve assicurare la compilazione del questionario e conservare a disposizione dell'O.d.V. l'esito dell'attività.

9.2 INFORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di CVN e Comar garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio. Attraverso la collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Personale e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, sulla base all'attività di controllo svolta, può indicare la necessità di integrare il sistema di informazione e formazione rivolto ai dipendenti della Società.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso.

A tal fine, è istituito uno spazio di rete aziendale (*intranet*) dedicato all'argomento e aggiornato anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, nel quale risiedono documenti descrittivi del Modello.

Inoltre il Modello, nella sua versione integrale, è oggetto di affissione pubblica nelle apposite "bacheche" aziendali, ubicate presso ogni immobile del Consorzio Venezia Nuova e di Comar ed è oggetto dell'attività di formazione descritta nel paragrafo successivo.

Per tutti i dipendenti⁸, ai quali vanno consegnate copie del Modello, del D. Lgs. 231/01, si richiede la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", acquisita nella forma scritta che di seguito si riporta:

*Io sottoscritto _____ dichiaro che:
mi è stata consegnata copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), adottato da CVN o Comar (di seguito la "Società"), nonché copia del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "D. Lgs. 231/2001");
ho letto attentamente il Modello e il D. Lgs. 231/2001;
mi impegno ad osservare le prescrizioni in essi contenute;
ho partecipato alla specifica attività formativa di introduzione organizzata dalla Società per i dipendenti.*

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Modello e del D. Lgs. 231/2001.

⁸ Dal novero dei dipendenti tenuti alla dichiarazione di impegno possono essere esclusi, a giudizio della Società, i soli dipendenti adibiti a mansioni operative che non possano comportare in alcun modo l'esercizio di attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001. Anche per tali dipendenti si sottolinea che il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ed in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare.

Firma

Data

9.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale, il Consorzio Venezia Nuova e Comar si pongono l'obiettivo di poter escludere che un soggetto operante all'interno della propria organizzazione o per suo conto possa giustificare la propria condotta adducendo la mancanza di conoscenza delle regole aziendali.

In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato le due entità legali nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- **pervasività:** viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano in nome e per conto di CVN e di Comar;
- **documentabilità:** al termine delle sessioni formative, è dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione e l'assimilazione dei concetti proposti;
- **responsabilizzazione:** al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello di Organizzazione.

I soggetti destinatari della formazione / sensibilizzazione sono tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio Venezia Nuova e di Comar, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che li lega all'organizzazione aziendale stessa. In particolare, in via disgiunta, il Consorzio Venezia Nuova e Comar hanno previsto di allestire un modulo formativo (e successivi aggiornamenti) composto da una sezione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 e una specifica sul Modello di Organizzazione adottato dal Consorzio e Comar. I moduli formativi sono erogati mediante sessioni d'aula organizzate per singole entità legali ed uffici e destinate distintamente a tutto il personale del Consorzio Venezia Nuova e Comar.

Ogni destinatario della formazione ha la facoltà di scaricare e stampare il Modello di Organizzazione e il testo del D. Lgs. 231/2001.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Per alcuni ruoli chiave, individuati di concerto con l'Organismo di Vigilanza, le predette attività formative sono integrate con corsi di formazione specifici.

Infine, i collaboratori esterni verranno sensibilizzati rispetto alla posizione assunta dal Consorzio Venezia Nuova e da Comar in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, sia mediante una comunicazione appositamente predisposta, sia mediante le apposite clausole che saranno incluse nella contrattualistica che regola il rapporto fra il Consorzio Venezia Nuova/Comar e il collaboratore stesso. Per alcuni collaboratori chiamati a svolgere mansioni particolarmente delicate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e individuati di concerto con l'Organismo di Vigilanza, si provvederà a definire una formazione mirata.

Ciascuna entità legale dovrà ottenere che nessun dipendente / collaboratore del Consorzio Venezia Nuova e/o Comar, al di là del tempo di permanenza in organico / caratteristiche

della collaborazione, possa addurre come motivazione del proprio comportamento la non conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e della risposta che il CVN/Comar ha deciso di dare. In ogni caso, la documentazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 sarà disponibile sulle rispettive reti Intranet aziendali del Consorzio Venezia Nuova (Sistema Linneo) e di Comar s.c.a.r.l.

9.4 COMUNICAZIONE VERSO I CONSORZIATI

All'atto dell'adozione da parte degli Amministratori Straordinari del presente Modello e successivi aggiornamenti, il Consorzio Venezia Nuova e Comar, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono a dare comunicazione formale ai Soci Consorziati dell'avvenuta approvazione del Modello e ad inviare loro copia della Parte Generale del Modello stesso nonché un estratto della Parte Speciale di competenza della singola entità legale, contenente le regole generali di comportamento.

9.5 COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

Le unità organizzative responsabili della comunicazione verso l'esterno provvedono a definire, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, i più opportuni meccanismi per dare pubblicità all'avvenuta approvazione/aggiornamenti del Modello di Organizzazione.

10. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI

10.1 SELEZIONE

Il processo di selezione di terze parti prevede che il Consorzio e Comar ricevano adeguata informativa sulla eventuale pendenza (anche passata) di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla controparte e/o al suo rappresentante legale. A tal fine il Consorzio e Comar, nell'ambito delle procedure di qualificazione e selezione dei fornitori, prevedono che qualsiasi rapporto negoziale sia subordinato all'acquisizione di tale informativa e che la controparte dichiari notizie veritiere e si obblighi a comunicare ogni variazione riguardante le informazioni fornite.

In caso di dichiarate pendenze di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, in essere o passate, CVN e Comar ne danno tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali dedicati.

10.2 INFORMATIVA

Nel caso di rapporti negoziali con terze parti, i relativi contratti/incarichi contengono specifiche clausole, con dichiarazioni e garanzie ai fini del D. Lgs. 231/2001 tali da tutelare il Consorzio e Comar dai rischi e dalle responsabilità connesse. I contratti/incarichi devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- sottoscritti dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il

vigente sistema di procure e deleghe;

- sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Due esempi di clausola standard di questo tipo vengono di seguito esposte come riferimento, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà CVN o Comar a risolvere lo stesso con effetto immediato».

Oppure:

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello di CVN o Comar (che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello da parte di è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra CVN o Comar e, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a CVN o Comar di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma pari a €, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

11. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: a) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo), b) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle

esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e c) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel **Programma delle verifiche dell'O.d.V.**, approvato annualmente dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

A tal fine, tale attività di controllo viene effettuata dall'O.d.V. attraverso:

- a) il flusso di informazioni;
- b) verifiche periodiche mirate sulle "attività sensibili" ("Piano di lavoro");
- c) riunioni con personale chiave dell'impresa o con alcuni partner, consulenti o terzi, etc.;

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare, mediante appositi archivi (cartacei o informatici), la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo, nonché la trasmissione della documentazione rilevante agli altri Organi Sociali interessati.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'O.d.V.) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;

- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'O.d.V. decida di attuare controlli occasionali ad hoc.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'O.d.V., si richiede la collaborazione di volta in volta delle diverse funzioni aziendali. Tutte le funzioni aziendali dovranno pertanto supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner commerciali e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista al precedente paragrafo 6.3.

CVN e Comar considerano i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel Capitolo 8 (Parte Generale) del Modello.